

## Scompare l'interesse nazionale?

di Augusto Barbera\*  
(lunedì, 9 aprile 2001)

La riforma del titolo V della Costituzione sottrae al Parlamento, come è noto, sia il controllo sugli Statuti regionali (art.123 Cost.) sia il possibile controllo di merito sulle leggi regionali per contrasto con gli interessi nazionali (art. 127 Cost.). Tutto il peso del controllo sarà sulle spalle della Corte costituzionale, chiamata ad occuparsi di Statuti e leggi regionali su impugnazione del Governo della Repubblica (o dello Stato dopo la criptica nuova norma dell'art.114?).

Questa nuova disciplina trascina con sé – come è stato affermato nei primi rapidi commenti - l'abolizione del limite dell'"interesse nazionale" , espressamente previsto dagli articoli 117 e 127 della Costituzione del 1948? E' vera questa facile affermazione?

In un volume degli inizi degli anni settanta (Regioni e interesse nazionale, Giuffrè, Milano 1973) avevo sostenuto che gli interessi nazionali sono identificati dai fini e dai valori su cui le forze politiche egemoni fondano la decisione di considerarsi uniti nella Repubblica italiana. Se è vera questa conclusione – che supera sia la tesi di chi identifica tali interessi negli "obbiettivi fissati nell'indirizzo di maggioranza" (Mortati ed altri) sia la tesi di chi li riferisce a non ben precisabili "interessi della Nazione italiana" (Martines ed altri) – ne deriva che tale limite non può considerarsi travolto dalla riforma: esso permane, a mio avviso, quale espressione dell'unità stessa della Repubblica. E' un limite che appartiene alla categoria dei limiti "impliciti" ma che trova un aggancio testuale nell'art.5 della Costituzione (e di cui peraltro v'è traccia indiretta nel nuovo art.120 laddove prevede i poteri sostitutivi del Governo a tutela della "unità giuridica o dell'unità economica").

Tale espressione fu introdotta dal Costituente ripercorrendo la formula del primo articolo delle Costituzioni rivoluzionarie. La "Republique une et indivisible" era stata, come è noto, la formula che i giacobini avevano agitato sia contro i residui vandeani dell'"ancien régime" sia contro i tentativi federalisti dei girondini.

Nel momento in cui dava vita ad un originale "Stato regionale" (non dobbiamo dimenticare che l'unico effettivo precedente poteva allora considerarsi la sfortunata Costituzione della II Repubblica spagnola), il Costituente pose la Corte costituzionale a custodia della legalità costituzionale (come avrebbe potuto richiedere Hans Kelsen) e il Parlamento a custodia degli "interessi nazionali" (come avrebbe potuto richiedere Carl Schmitt, ma per il Capo dello Stato). Unico l'obbiettivo – la difesa della Costituzione, anch'essa "una" - ma diversi gli strumenti: il giudizio di "legittimità" in un caso, quello di "merito" nell'altro, il primo affidato alla Corte costituzionale, il secondo al Parlamento.

Il Parlamento, in quanto rappresenta la Nazione (art.67), avrebbe dovuto assicurare, in forme diverse e utilizzando strumenti più flessibili – l'approvazione degli Statuti e l'eventuale controllo di merito sulle leggi regionali - gli stessi valori che avrebbe dovuto assicurare la Corte costituzionale. Il Parlamento con riferimento diretto all'obbiettivo dell'unità politica, la Corte con la mediazione dei parametri normativi della Costituzione.

Sappiamo tutti come si è evoluto tale sistema: il Parlamento ha lasciato alla Corte costituzionale la difesa dell'interesse nazionale, che da controllo di merito, successivo ed eventuale, è divenuto un presupposto di legittimità mentre il controllo sugli Statuti ha perso rilevanza sia per il deperimento della fonte statutaria sia per l'utilizzo dei controlli parlamentari a difesa più dell'uniformità giuridica dell'ordinamento che dell'unità dello stesso ("l'armonia con la Costituzione"; e "con le leggi della Repubblica" si aggiungeva con formula infelice ora espunta)

Perché con la riforma del titolo V il costituente (anzi il , come dire , "revisionante") del 2001 ha tolto al Parlamento queste funzioni di custodia e le ha lasciate in grembo alla sola Corte costituzionale?

Due le possibili interpretazioni: o si tratta di una linea "ultrafederalista" o di un atto di furbizia.

Dico linea ultrafederalista perché è una decisione che trova pochi precedenti negli stati federali o regionali: è noto – mi limito a due esempi - che le Costituzioni Cantionali sono approvate dal Parlamento federale elvetico ed è altrettanto noto

che gli Statuti delle comunità autonome devono essere "convertiti in legge" dalle Cortes del Regno di Spagna.

L'atto di furbizia può consistere nel fatto che la parola decisiva , per quanto riguarda la "forma di governo", sarà detta dal Parlamento stesso attraverso la approvazione di una legge nazionale che determina i principi della legislazione elettorale e per gli altri contenuti si è voluto passare al Palazzo della Consulta il compito di togliere le castagne dal fuoco. Evidente è il pericolo per quest'ultima di scottarsi le dita nel fuoco della politica e per il primo di abdicare ad una essenziale funzione nazionale.

Non ci dice l'esperienza costituzionale (dalla Sentenza McCullogh vs. Maryland alle prime decisioni della Corte italiana in materia regionale)che le Corti finiscono per assumere su di sé la difesa degli interessi nazionali (ovviamente denominati federali negli Stati federali)?

\* p. o. nell'Università di Bologna abarbera@alma.unibo.it

Forum di Quaderni Costituzionali

Forum di Quaderni Costituzionali